

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1101 del 05/10/2017 BOLOGNA

Proposta: DLV/2017/1095 del 26/09/2017

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E CONSULENZA SUL SISTEMA NORMATIVO CONCERNENTE I SERVIZI PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2015 CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER DI CUI ALLA RDO PI061811-17 FASCICOLO DI SISTEMA N. FE007214 - CIG Z371FE42FD

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Parere di regolarità amministrativa: CICOGNANI PAOLA espresso in data 05/10/2017

Parere di regolarità contabile: CICOGNANI PAOLA espresso in data 05/10/2017

IL DIRETTORE

Vista la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 e ss.mm. “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, art. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, art. 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e art. 54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro”;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
- n. 79 del 29/01/2016, con la quale la sottoscritta è stata nominata quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 27 del 15 settembre 2016 “Adozione del Regolamento di Contabilità e dei contratti dell'Agenzia regionale per il lavoro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1639 del 17/10/2016, ed in particolare il comma 1 dell'art. 4 “Attività negoziale” nel quale si prevede, tra l'altro, che per l'acquisto di beni e servizi l'Agenzia applichi le disposizioni regionali, vigenti nonché la normativa nazionale e comunitaria vigente;
- n. 184 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia regionale per il lavoro, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2396 del 28 dicembre 2016;
- n. 40 del 16 gennaio 2017 recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e approvazione bilancio finanziario gestionale 2017-2019 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro” e ss.mm.ii.;

Visti:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4” per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m. ed in particolare:

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che prevede “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;
- la L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";

Vista la propria determinazione n. 828 del 12/07/2017 avente ad oggetto “Approvazione del programma di acquisizione beni lavori e servizi dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 2017-2018 – Primo stralcio.” ed in particolare l'allegato 1 il quale alla scheda 1 riporta l'obiettivo A che prevede l'attività 1 “Supporto tecnico specialistico sull'attuazione della legislazione nazionale e regionale sul lavoro” per un importo complessivo programmato pari ad Euro 48.720,00 a valere sul cap. U01355 “Servizi di supporto all'attività dell'Agenzia”;

Premesso che:

- negli anni più recenti sono entrati in vigore molteplici provvedimenti legislativi nazionali e regionali, tutti in attesa di una interpretazione condivisa e consolidata spesso contenenti discipline introdotte in attesa di modificazioni al testo costituzionale poi non avvenute, che pongono problemi applicativi di adeguamento, quanto meno interpretativo. In tale contesto giuridico ricadono sulla Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna compiti estremamente significativi e delicati sulla configurazione e realizzazione di servizi per l'impiego nonché politiche attive, idonei a soddisfare i bisogni di numeri elevati di persone in condizioni di disoccupazione, con particolare riferimento a chi evidenzia condizioni di marginalità pure nel contesto sociale;
- tali compiti richiedono un supporto di qualità e competenze particolarmente elevate, quanto alla interpretazione dei testi normativi come alla elaborazione di proposte concernenti provvedimenti regionali che presuppongono competenze giuslavoristiche attualmente non presenti tra le risorse del personale in servizio presso l'Agenzia;

Valutato opportuno far ricorso ad un servizio di Assistenza tecnica esterno allo scopo di reperire il necessario supporto professionale, mediante affidamento diretto ad Alma Mater Studiorum di Bologna che rappresenta per l'Agenzia un partner di elevatissimo livello culturale e tecnico;

Ritenuto opportuno attivare, per l'acquisizione del suddetto servizio una procedura di affidamento diretto facendo ricorso al Mercato elettronico di Intercent-ER, formulando la Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico di Intercent-ER ad oggetto “Assistenza tecnica per la realizzazione di attività di ricerca e consulenza sul sistema normativo, nazionale e regionale, concernente i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, rivolte in particolare alle persone disabili, svantaggiate nonché in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 30/07/2015”;

Dato atto che:

~ la RdO è stata inoltrata attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico di Intercent-ER con numero PI061811-17 e Fascicolo di Sistema n. FE007214 con scadenza per la presentazione dell'offerta il 25/09/2017 alle ore 16:00;

~ l'importo a base di gara per l'affidamento del servizio previsto ammonta ad Euro 38.500,00 oltre IVA al 22%, di cui oneri di sicurezza € 0,00;

~ nella suddetta RdO era presente il Disciplinare di gara ed il Capitolato/Schema di contratto, allegato alla presente determinazione, in cui sono state definite le attività che l'offerente dovrà svolgere, i tempi di realizzazione, nonché le modalità di pagamento;

Considerato che entro il termine della scadenza fissata per la presentazione delle offerte, ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna, Ente Pubblico con sede legale in Bologna Via Zamboni 33 ha presentato un'offerta di Euro 38.000,00 IVA esclusa, nonché le autodichiarazioni previste dalla legge acquisite dall'Agenzia con prot. LV/2017/19793;

Valutata positivamente la sopra citata offerta, sia per la parte tecnica che per la parte economica e ritenuto quindi di procedere all'acquisizione del servizio di assistenza tecnica di cui sopra, ai sensi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di "Assistenza tecnica per la realizzazione di attività di ricerca e consulenza sul sistema normativo, nazionale e regionale, concernente i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, rivolte in particolare alle persone disabili, svantaggiate nonché in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 30/07/2015" ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per un importo pari ad Euro 38.000,00 più 8.360,00 di IVA, per la somma complessiva di Euro 46.360,00;

Dato atto che:

~ l'Agenzia ha provveduto all'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

~ è stato acquisito il Codice identificativo di Gara CIG n. Z371FE42FD;

~ è stato acquisito il DURC ON LINE Prot. INAIL_8032205, scadenza validità 22/10/2017 che risulta regolare;

~ il presente affidamento ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura del servizio in oggetto;

Ritenuto di procedere con il presente atto all'impegno dell'importo complessivo di Euro 46.360,00 con l'utilizzo delle risorse finanziarie sul capitolo **U01355** "Servizi di supporto all'attività dell'Agenzia" del Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, secondo la seguente ripartizione:

~ quanto a Euro 15.453,33 sul Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di previsione 2017;

~ quanto a Euro 30.906.67 sul Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di previsione 2018;

che presentano la necessaria disponibilità;

Visti:

~ il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

~ la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 486 del 10 aprile 2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019.”;

~ il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

~ la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare, di tale normativa, gli artt. 3 e 6 recanti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

~ il D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 con cui è stata recepita integralmente la direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e contestualmente modificato il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”;

~ la Delibera di Giunta n. 1521 del 28 ottobre 2013 “Direttiva per l’applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” di indirizzo per tutte le strutture regionali;

~ il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e in particolare l’art. 2, comma 3;

~ il D.L. 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 (Art. 16 bis, c. 10 - richiesta DURC d’ufficio);

~ l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 per i pagamenti superiori a € 10.000,00;

Dato atto che:

~ ai sensi e pr gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, la sottoscritta Paola Cicognani è Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo alla procedura oggetto della presente determinazione;

il dirigente e i funzionari responsabili dell'istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto, non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che la procedura disposta con presente atto è compatibile con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

per le ragioni in premessa indicate e si intendono integralmente richiamate;

- 1) di affidare, il servizio di "Assistenza tecnica per la realizzazione di attività di ricerca e consulenza sul sistema normativo, nazionale e regionale, concernente i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, rivolte in particolare alle persone disabili, svantaggiate nonché in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 30/07/2015" a seguito della procedura negoziata espletata attraverso il Mercato elettronico di Intercent-ER identificata a Registro di sistema con numero PI061811-17 e con numero di Fascicolo di Sistema n. FE007214, in favore di **ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA** con sede legale in Bologna Via Zamboni 33 Ente Pubblico iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. BO-386303, Cod. Fisc. 80007010376 P. IVA 01131710376, per una spesa pari a Euro 38.000,00 oltre a IVA al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 46.360,00;
- 2) di approvare lo schema di contratto allegato parte integrante alla presente determinazione;
- 3) di dare atto che:
 - ~ è stato acquisito il Codice identificativo di Gara CIG n. **Z371FE42FD**;
 - ~ l'Agenzia ha provveduto all'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
 - ~ è stato acquisito il DURC ON LINE Prot. INAIL_8032205, scadenza validità 22/10/2017 che risulta regolare;
 - ~ il presente affidamento ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura del servizio in oggetto;
 - ~ il contratto decorre dalla data di sottoscrizione così come previsto all'Art. 12 del contratto "Durata del contratto" ed avrà durata di dodici (12) mesi;
- 4) di stabilire che:
 - ~ non è richiesta garanzia definitiva ai sensi degli artt. 36 comma 2 let. a);
 - ~ Alma Mater Studiorum dovrà inviare una dichiarazione di conto corrente dedicato, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche;

- 5) di impegnare la somma complessiva di **Euro 46.360,00** a favore di **ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA** sul cap. **U01355** “Servizi di supporto all’attività dell’Agenzia del Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, secondo la seguente ripartizione:

~ quanto a Euro **15.453,33** al numero 3017000022 sul Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di previsione 2017;

~ quanto a Euro **30.906,67** al numero 3018000002 sul Bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di previsione 2018;

che presentano la necessaria disponibilità;

- 6) di dare atto che in attuazione del D.lgs. 118/2011 la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	Transazioni U.E.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
15	01	U.1.03.02.11.999	04.1	8	3	3

- 7) di dare atto che il fornitore dovrà sottoscrivere le clausole relative alla “Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali” e al “Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell’aggiudicatario” previste dalla nota del Responsabile della prevenzione della corruzione del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404, “Direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché assumere tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm;

- 8) di dare atto che alla liquidazione provvederà il dirigente competente nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m., del DPR n. 207/2010 e ss.mm. e del D.Lgs n. 231/2002 e s.m., dietro presentazione di regolare fattura, emessa conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente all’attestazione di regolare esecuzione della prestazione, tenuto conto che:

~ i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto previsto all’art. 7 del contratto;

~ la fattura dovrà contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, come recentemente modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dovrà essere intestata a: Agenzia Regionale per il Lavoro, Viale Aldo Moro 38- 40127 Bologna - C.F. 91388210378;

- ~ la fattura dovrà essere inviata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice **UF92YW**;
- 9) di stabilire che a chiusura dell'esercizio finanziario 2017, gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento saranno oggetto di movimentazione contabile, in ragione delle procedure di liquidazione per il pagamento eseguite, al fine di rendere conforme le scritture contabili registrate con quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm;
 - 10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Paola Cicognani

Firmato digitalmente

SCHEMA DI CONTRATTO per l'affidamento di un servizio di “**Assistenza tecnica per la realizzazione di attività di ricerca e consulenza sul sistema normativo, nazionale e regionale, concernente i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, rivolte in particolare alle persone disabili, svantaggiate nonché in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai sensi della legge regionale n. 14 del 30/07/2015**”

CIG Z371FE42FD

TRA

L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna (di seguito per brevità definita ARL), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, C.F. 91388210378, in persona di Paola Cicognani, Legale rappresentante, domiciliato per le sue funzioni in V.le A. Moro 38, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____;

E

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, (di seguito per brevità definita Fornitore) con sede legale in Bologna (BO), via Zamboni 33, Ente pubblico, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al n. BO-386303, Cod. Fisc. 80007010376 P. IVA 01131710376, in persona del prof. MIRKO DEGLI ESPOSTI con carica PRORETTORE VICARIO nominato con Decreto Rettorale Repertorio 1311, prot. n. 94363 del 2/11/2015 da parte del prof FRANCESCO UBERTINI, Rettore e Legale Rappresentante

Contesto di riferimento

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di attività di ricerca e consulenza sul sistema normativo, nazionale e regionale, concernente i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, rivolte in particolare alle persone disabili, svantaggiate nonché in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2015.

Le recentissime evoluzioni dell'ordinamento nazionale nonché regionale sul mercato del lavoro richiedono un supporto di qualità e competenze particolarmente elevate, quanto alla interpretazione dei testi normativi come alla elaborazione di proposte concernenti provvedimenti regionali.

Infatti negli anni più recenti sono entrati in vigore molteplici provvedimenti legislativi nazionali e regionali, tutti in attesa di attuazione nonché di una interpretazione condivisa e consolidata. D'altra parte questi ultimi, spesso contenenti discipline introdotte in attesa di modificazioni al testo costituzionale poi non avvenute, pongono problemi di adeguamento, quanto meno interpretativo.

In tale contesto giuridico ricadono sulla Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna compiti estremamente significativi e delicati sulla configurazione e realizzazione di servizi per l'impiego nonché politiche attive, idonei a soddisfare i bisogni di numeri elevati di persone in condizioni di disoccupazione, con particolare riferimento a chi evidenzia condizioni di marginalità pure nel contesto sociale. Tra questi le persone disabili, svantaggiate ovvero fragili e vulnerabili, secondo la legge regionale n. 14 del 2015.

Appare pertanto opportuno alla Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna far ricorso alle professionalità più elevate, quanto alla ricerca e consulenza in materia giuridica del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del mercato del lavoro, nell'obiettivo di realizzare i compiti precisati dall'art. 54 della legge regionale n. 13 del 2015.

Art. 1.
Disciplina applicabile

1. Il presente Contratto disciplina i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico e aventi ad oggetto i beni e i servizi previsti dal Bando di abilitazione.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
 - a. dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dalle disposizioni del presente Capitolato nonché dalla documentazione allegata alla RdO, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
 - c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d. dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di Contabilità, in vigore presso l'ARL in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto.
3. Le disposizioni contenute nel presente contratto e nel Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 2.
Oggetto

Con il presente Contratto si acquisisce un servizio di **“Assistenza tecnica per la realizzazione di attività di ricerca e consulenza sul sistema normativo, nazionale e regionale, concernente i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, rivolte in particolare alle persone disabili, svantaggiate nonché in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 30/07/2015”**.

I servizi e prodotti richiesti riguardano:

1. la individuazione di una ipotesi di disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, in attuazione delle “Linee guida” approvate il 25 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-36, della L. n. 92/2012;
2. la definizione di orientamenti interpretativi concernenti le modificazioni alla legge n. 68 del 1999, introdotte dal D.lgs. n. 151/ 2015, nonché di conseguenti indirizzi applicativi;
3. la definizione di orientamenti interpretativi, quanto al coordinamento tra la disciplina nazionale contenuta nel D.lgs. n. 150/ 2015 e la regolamentazione regionale sui servizi per l'impiego come sulle politiche attive del lavoro, pregressa nonché successiva a quest'ultimo testo, e di conseguenti indirizzi applicativi;
4. la individuazione di una ipotesi di disciplina della responsabilità ricadente sulle persone fragili e vulnerabili, beneficiarie dell'intervento pubblico, ai sensi della legge regionale n. 14/ 2015, da sottoporre al confronto politico nonché con le organizzazioni sociali di rappresentanza.

Pertanto si richiede la realizzazione di tutte le attività necessarie alla definizione e allo sviluppo dei seguenti servizi:

1. Individuazione di una ipotesi di disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, in attuazione delle “Linee guida” approvate il 25 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 34-36, della L. n. 92/2012, da sottoporre al confronto politico nonché con le organizzazioni sociali di rappresentanza.
Questa attività deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2017.
Si richiede di elaborare una ipotesi di regolamentazione, volta a modificare la vigente disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, dando attuazione alle “Linee guida” approvate il 25 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 34-36, della L. n. 92/2012.
2. Definizione di orientamenti interpretativi concernenti le modificazioni alla Legge n. 68 del 1999, introdotte dal D.lgs. n. 151/2015, nonché di conseguenti indirizzi applicativi, in relazione alle specifiche richieste presentate dalla Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna nel corso della durata del contratto.
Si richiede di effettuare l’analisi e l’interpretazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 151/ 2015, di modifica della legge n. 68/1999, anche quanto ai raccordi con le previsioni nel D.lgs. n. 150/2015, al fine di individuare le prassi applicative da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro nonché dei Centri per l’Impiego dell’Emilia-Romagna.
3. Definizione di orientamenti interpretativi, quanto al coordinamento tra la disciplina nazionale contenuta nel D.lgs. n. 150/2015 e la regolamentazione regionale sui servizi per l’impiego come sulle politiche attive del lavoro, pregressa nonché successiva a quest’ultimo testo, e di conseguenti indirizzi applicativi, in relazione alle specifiche richieste presentate dalla Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna nel corso della durata del contratto.
Si richiede di effettuare l’analisi e l’interpretazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2015, nel raccordo innanzitutto con il titolo quinto, parte seconda, della Costituzione, al fine di verificare la permanente operatività e vigenza di disposizioni regionali sui servizi per l’impiego come sulle politiche attive entrate in vigore in precedenza nonché di individuare le prassi applicative da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro nonché dei Centri per l’Impiego dell’Emilia-Romagna. In termini analoghi si richiede di verificare se risulti possibile introdurre nuove disposizioni regionali e su quali istituti.
4. Individuazione di una ipotesi di disciplina della responsabilità ricadente sulle persone fragili e vulnerabili, beneficiarie dell’intervento pubblico, ai sensi della L.R. n. 14/2015, da sottoporre al confronto politico nonché con le organizzazioni sociali di rappresentanza.
Si richiede di elaborare una ipotesi di regolamentazione delle modalità di assunzione degli impegni previsti nel programma personalizzato nonché delle regole dell’eventuale decadenza dalla fruizione dei servizi erogati” nell’ambito dei “programmi di attuazione annuale”, da parte delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 14/2015.

Art. 3.

Modalità di realizzazione dei servizi

1. I servizi oggetto del presente contratto saranno realizzati dal Fornitore attraverso apposito gruppo di lavoro costituito dalle seguenti figure professionali, come dichiarato nell’offerta tecnica:
 - 1 Esperto senior di diritto del lavoro, con la qualifica di Professore ordinario, afferente al Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Bologna, che dovrà rivestire il ruolo di capo progetto ed assicurare la supervisione

metodologica delle attività e sarà responsabile nei confronti del Committente dell'avanzamento del servizio e dei risultati;

- 1 esperto junior di diritto del lavoro.

Durante l'attuazione dei servizi l'ARL potrà richiedere la partecipazione ad incontri aventi finalità di informazione, di verifica, di validazione con i soggetti istituzionali presenti nel processo di costruzione dei sistemi regionali per il lavoro.

2. Il Fornitore contraente si impegna a realizzare le attività in stretto collegamento con i collaboratori dell'ARL che dovranno essere messi in grado di seguire i lavori in modo puntuale e nei tempi con essi concordati.

Potrà essere richiesta, da parte dell'ARL, l'elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Dovrà essere prestata piena collaborazione per rendere possibili delle attività di monitoraggio.

3. E' fatto divieto al Fornitore di effettuare prestazioni non previste nel presente Contratto, a beneficio dell'ARL, senza preventiva autorizzazione da parte di quest'ultima.

Art. 4.

Obbligazioni del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei beni/servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, a quanto indicato nel presente Capitolato e nei documenti inerenti la RdO. In ogni caso, il Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, e in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ARL da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'ARL o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche e di sicurezza.

6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all'ARL di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all'ARL della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
9. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
10. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art. 5.

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. La realizzazione dei servizi oggetto del Contratto deve avvenire secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nella RdO, nel Capitolato e nel presente Contratto e per quanto ivi espressamente indicato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
2. Per la realizzazione dei servizi oggetto della RdO, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal Contratto, e con le modalità e termini ivi prescritti.
3. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la realizzazione del servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. Il Fornitore è altresì tenuto a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Art. 6.

Corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore è quello indicato nell'offerta economica dello stesso in risposta alla RdO del Punto Ordinante, oltre a IVA 22%.

2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo dello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica ove migliorativa.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce alle attività prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ARL.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 7. Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione delle prestazioni avverrà attraverso tre tranches di eguale importo.
2. La prima fattura concerne le attività svolte entro il 31 dicembre 2017, secondo quanto precisato nell'articolo 2; la seconda fattura concerne le attività svolte tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2018; la terza fattura concerne le attività svolte tra il 1° giugno 2018 e la conclusione del contratto.
3. Il Fornitore dovrà inviare, prima dell'emissione di ciascuna fattura, una relazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché i risultati ottenuti e i prodotti realizzati.
4. L'ARL valuterà i prodotti ed i risultati ottenuti, accerterà la rispondenza delle prestazioni con quanto previsto dal capitolato, ai sensi di quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed autorizzerà l'emissione della relativa fattura previa verifica della regolarità contributiva dell'azienda (DURC).
5. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013, questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I Codici da utilizzare per la predisposizione della fattura saranno comunicati contestualmente all'autorizzazione all'avvio delle attività.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice **UF92YW**.

Il pagamento delle stesse avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, in osservanza delle norme relative al pagamento dei corrispettivi e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Art. 8. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto.

2. Il conto corrente che verrà indicato dal Fornitore è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'ARL in quanto Amministrazione Aggiudicatrice le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

3. Qualora le transazioni relative alla RdO siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 9. Penali

1. Qualora non venga rispettato quanto concordato nei termini previsti, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, fino al raggiungimento di una quota massima corrispondente al 10% di tale importo.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'ARL di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 10. Responsabilità

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ARL un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali conseguenti.

Art. 11. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, all'ARL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12.

Durata del contratto

1. L'attività del Fornitore si svolgerà per una durata di dodici mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 13.

Proprietà intellettuale

1. L'ARL si riserva il diritto di utilizzare i risultati dell'attività di ricerca svolta, a titolo gratuito e senza limiti temporali, per i propri fini istituzionali.
2. L'ARL riconosce al Fornitore la titolarità degli elaborati e dei risultati sviluppati nell'ambito della ricerca svolta per la realizzazione del servizio in oggetto nonché i relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale.
3. Nel caso di pubblicazione anche parziale il Fornitore si impegna ad informare l'ARL e a fornire preventivamente copia della pubblicazione, al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 14.

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione del presente contratto, il Punto Ordicante potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero altro termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R., dal Punto Ordicante, per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, il Punto Ordicante può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il proprio contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro il Punto Ordinante;
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive;
4. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Punto Ordinante.

Art. 15. Recesso

1. Il Punto Ordinante ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici;
 - c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 16. Subappalto

Non essendo stato dichiarato in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 17.

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura.
3. L'ARL, all'atto dell'accettazione della RdO, riconosce al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

Art. 18.

Trattamento dei dati, Consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 19.

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

L'attività di cui al presente contratto non prevede trattamenti di dati personali.

Qualora nel corso dello svolgimento del contratto si rendesse necessario da parte del Fornitore di utilizzare banche dati di cui l'ARL è titolare, verrà designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta della Regione n. 2416/08 e ss.mm.

Art. 20.

Oneri per la sicurezza

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura del servizio in oggetto.

Art. 21

Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/1095

IN FEDE

Paola Cicognani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DLV/2017/1095

IN FEDE

Paola Cicognani